

2) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Atalanta è autorizzata a condividere con il gruppo di esperti sulla Somalia e con le CMF informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle operazioni antipirateria.»

3) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Atalanta è autorizzata a diffondere a INTERPOL, conformemente all'articolo 2, lettera h), e a Europol, conformemente all'articolo 2, lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle operazioni antipirateria.

6. La comunicazione dei dati personali a norma dell'articolo 2 è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell'aeromobile che tratta tali dati personali.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

E. KÖSTINGER

19CE0471

